



Protocollo H1.2011.0022310

Data 22/7/2011

**Alla c.a.**

- **Direttore Generale**
- **Direttore Sanitario**
- **Direttore Dipartimento  
Prevenzione Medico  
ASL della Lombardia**

**Enti di formazione accreditati**

**Loro sedi**

**Oggetto: profilo professionale dell'operatore in tatuaggio e piercing**

Con decreto n. 4721 del 25 maggio 2011, è stato approvato il profilo professionale dell'operatore in tatuaggio e piercing ed inserito nel Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia.

L'attività di questo operatore si caratterizza come di seguito specificato:

- tatuatore ovvero colui che con tecnica di scarificazione, forma disegni e figure indelebili e perenni; in altre parole l'applicazione, sotto l'epidermide, di pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatesi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente;
- piercer (dalla parola inglese "piercing" che significa "forare"), ovvero colui che, attraverso trattamenti non terapeutici, applica su cute o mucose in diverse parti del corpo anelli metallici o altri oggetti (gioielli da piercing) di varia forma.

L'operatore di tatuaggio e piercing, esercitando la propria attività sulle persone, deve prestare particolare attenzione alla prevenzione dei danni alla salute del cliente. Primi fra tutti, sono da considerare i rischi di ordine tossicologico (relativamente al corretto ed appropriato impiego delle sostanze) ma anche di ordine epidemiologico (relativamente alle modalità di esecuzione dei trattamenti, nonché all'uso corretto degli strumenti utilizzati, preferibilmente monouso, e allo stoccaggio ed all'eliminazione dei prodotti utilizzati) legati ai trattamenti effettuati.

La modificazione corporale, o body modification, come viene comunemente chiamata anche in Italia, è una pratica che racchiude numerose varianti e non rientra tra le attività svolte dall'operatore di tatuaggio e piercing.

**Percorsi di formazione**

I percorsi formativi attinenti il profilo professionale dell'operatore di tatuaggio e piercing, in quanto attuativi delle "Linee Guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in

condizioni di sicurezza” del Ministero della Sanità, devono garantire un’adeguata formazione degli operatori al fine di assicurare, nell’esercizio delle attività, un rigoroso rispetto delle corrette norme igienico-sanitarie per non nuocere alla salute del cliente.

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, esclusivamente, le istituzioni formative accreditate per l’erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale dalla Regione Lombardia.

L’istituzione formativa pertanto deve essere iscritta all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi e deve pertanto attenersi alla normativa regionale vigente in materia di istruzione e formazione professionale.

I percorsi dovranno essere progettati facendo riferimento alle competenze dello standard professionale di riferimento approvato con decreto regionale n. 4721 del 25 maggio 2011. Tali percorsi dovranno essere caricati sulla piattaforma finanziamenti on line (avviso n. 025).

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono secondo quanto disposto con d.d.u.o n. 9837 del 12 settembre 2008, pertanto i soggetti accreditati dovranno inviare alla Regione Lombardia comunicazione di avvio, calendario delle lezioni, ed elenco allievi entro la data di avvio delle attività formative.

Il ricevimento di tale comunicazione è funzionale all’esercizio dell’attività ispettiva e di vigilanza sui percorsi stessi da parte di Regione Lombardia.

Al termine dei percorsi le istituzioni formative dovranno verificare con una commissione interna le competenze acquisite da ogni allievo e certificare con l’attestato di competenza regionale solo le competenze effettivamente acquisite dall’allievo comprensivo di tutte le abilità e le conoscenze collegate.

Possono essere certificate quindi anche le sole competenze in ambito igienico-sanitario, che in quanto obbligatorie ai sensi della regolamentazione ministeriale, devono essere possedute da tutti coloro che effettuano tatuaggi e piercing.

**Pertanto il percorso formativo, anche nella sua completezza, non rilascia alcun attestato abilitante ai fini dell’esercizio dell’attività in questione e non ha spendibilità su tutto il territorio nazionale.**

L’attestato verrà rilasciato secondo il format approvato col richiamato d.d.u.o. n. 9837/2008 e verrà generato dal sistema informativo secondo le procedure di rilascio stabilite dal d.d.u.o. 22 luglio 2010 n. 7285.

Cordiali saluti

Maria Gramegna  
UO Governo della prevenzione e tutela sanitaria  
DG Sanità  


Ada Fiore  
UO Attuazione delle riforme e Controlli  
DG Istruzione, Formazione e Lavoro  
